



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

Piazza Principe di Napoli – 74011 – tel. 0998497111 – fax 0998442048 – C.F. 80012250736

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 94 DEL 26/03/2025

OGGETTO: SENTENZA CONSIGLIO DI STATO 4481/2024. PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE E SPORTIVE DEL TERRITORIO COSTIERO DEL COMUNE DI CASTELLANETA. PRESA D'ATTO DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 2024 N. 131. INDIRIZZI OPERATIVI.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventisei** del mese di **Marzo** alle ore 13:30 presso la Sala Adunanze, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

Nome	Qualifica	Presenza
Di Pippa Giambattista	Sindaco	Presente
Sanarico Alfredo	Vice Sindaco	Presente
Molfetta Anna	Assessore	Assente
Rotolo Francesco	Assessore	Presente

Totale presenti: 3 Totale assenti: 1

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Dott. Alessandro Langiu .

Assume la presidenza Il Sindaco Dott. Giambattista Di Pippa , il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco relaziona come segue sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 22/03/2024 si stabiliva, in sintesi, quanto segue:
 - ***di avvalersi** nella vigenza della proroga legislativamente prevista con il D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modifiche con legge 24 febbraio 2023 n. 14, per tutte le ragioni espresse in premessa, della proroga prescritta dall'art. 3, comma 3, della Legge 5.08.2022 n. 118 per tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive in essere, fino al 31.12.2024;*
 - ***di dare indirizzo** al Responsabile della 3^a Area Tecnica - Urbanistica di adottare il provvedimento di proroga fino al 31.12.2024 per tutte le c.d.m. per finalità turistico-ricreative e sportive in essere;*
 - ***di dare indirizzo** al Responsabile della 3^a Area Tecnica di redigere entro il 15 aprile 2024 adeguato “schema di bando” ovvero “capitolato tipo”, adatto alla gestione di tutte le tipologie di assegnazione;*
 - ***di dare indirizzo** al Responsabile della 3^a Area Tecnica - Urbanistica di avviare non oltre il 15 maggio 2024 le procedure ad evidenza pubblica per le aree con concessione a prorogarsi al 31.12.2024, anche in applicazione dell'art. 3, comma 3, della legge n. 118/2022;*
 - ***di dare indirizzo** al Responsabile della 3^a Area Tecnica - Urbanistica di predisporre i criteri di valutazione delle offerte per la selezione del “migliore” operatore, nel rispetto dei principi della concorrenza, tenendo conto dei seguenti elementi essenziali (...);*
 - ***di riservarsi**, stante la complessità della materia e gli attuali vulnus legislativi, di fornire ulteriori indirizzi applicativi sulla base delle disposizioni che medio tempore saranno eventualmente assunte dal legislatore nazionale e/o sovranazionale e che le linee di indirizzo espresse con il presente atto restano valide ed efficaci fino all'eventuale emanazione di successive disposizioni normative nazionali e/o sovranazionali di segno contrario o che, comunque, le rendano inefficaci, superate o illegittime;*
 - ***di dare indirizzo** al Responsabile della 3^a Area Tecnica - Urbanistica di procedere senza indugio alla pianificazione del Piano Comunale delle Coste, non oltre il 15 maggio 2024, considerato che precedenti atti di indirizzo (D.C.S. n. 40/2023 e D.G.C. n. 30/2013) non sono stati attuati;*
- che con determinazione n. 710 dell'08/05/2024, il Responsabile della 3^a Area ha preso atto del differimento del termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime al 31/12/2024, come disposto dalla vigente normativa e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 22/03/2024;

Preso atto:

- che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4481/2024 pubblicata il 20/05/2024, ha accolto il ricorso e i primi motivi aggiunti proposti in primo grado dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, annullando la deliberazione della Giunta comunale di Castellaneta n. 143 del 17/12/2020, con la quale l'Ente aveva stabilito, da una parte, di prendere atto «del dettato normativo di cui all'art. 1, commi 682, 683 e 684 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 e dell'art. 182 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, inerente l'estensione della durata/validità al 31 dicembre 2033 delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreativa in possesso dei concessionari dotati dei requisiti previsti dalla normativa vigente e delle circolari operative suddette

emanate dalla Regione Puglia», e dall'altra, conseguentemente, «di fornire atto di indirizzo al competente Responsabile del Servizio volto, per le ragioni indicate in premessa, affinché predisponga i necessari procedimenti amministrativi ed ogni opportuna attività gestionale rispettosa di legge, finalizzati all'estensione del termine di durata delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2033»;

- che con la stessa sentenza il Consiglio di Stato ha stabilito che il Comune di Castellaneta *“provvederà sul piano conformativo ad adeguarsi a tutti i principi sopra affermati”*, sintetizzabili, per quanto condiviso da tutte le autorità amministrative, come segue:
 - a) le pubbliche amministrazioni, al fine di assegnare le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, devono applicare l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, costituendo la procedura competitiva, in questa materia, la regola, salvo che non risulti, sulla base di una adeguata istruttoria e alla luce di una esaustiva motivazione, che la risorsa naturale della costa destinabile a tale di tipo di concessioni non sia scarsa, secondo quanto sopra si è precisato in base ad un approccio che può essere anche combinato e deve, comunque, essere qualitativo;
 - b) anche quando non ritengano applicabile l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esse devono comunque applicare l'art. 49 del T.F.U.E. e procedere all'indizione della gara, laddove la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, da presumersi finché non venga accertato che la concessione difetti di tale interesse, sulla scorta di una valutazione completa della singola concessione;
- che, sempre secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sopra richiamata sentenza, *“si può ritenere compatibile con il diritto dell'Unione la sola proroga “tecnica” –funzionale allo svolgimento della gara– prevista dall'art. 3, commi 1 e 3, della l. n. 118 del 2022 nella sua originaria formulazione, prima delle modifiche dei termini apportate dal d.l. n. 198 del 2022, laddove essa fissa come termine di efficacia delle concessioni il 31 dicembre 2023 e consente alle autorità amministrative competenti di prolungare la durata della concessione, con atto motivato, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura competitiva e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2024 «in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa»”*;
- che al punto 55.1 della Sentenza si legge *“Affinché possano legittimamente giovare di tale proroga tecnica senza violare o eludere il diritto dell'Unione e la stessa l. n. 118 del 2022, però, le autorità amministrative competenti – e, in particolare, quelle comunali – devono avere già indetto la procedura selettiva o comunque avere deliberato di indirla in tempi brevissimi, emanando atti di indirizzo in tal senso e avviando senza indugio l'iter per la predisposizione dei bandi”*;

Considerato:

- che il Decreto-Legge n. 131 del 16/09/2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 166 del 14/11/2024, nel modificare l'art. 3, comma 1, della Legge n. 118/2022, ha stabilito che le concessioni ed i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e b), del medesimo art. 3, continuano ad avere efficacia sino al 30 settembre 2027;
- che lo stesso D.L. n. 131/2024, all'art. 1.1, precisa che *“Gli effetti ((della disposizione di cui al presente numero)) non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, ((deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027)) con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente ((alla data di*

entrata in vigore)) del presente decreto, delle modalità e dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118;

- che la Corte di Giustizia, con la sentenza 20 aprile 2023 in C-348/22, ha rilevato che l'art. 12 della Dir. 2006/123/CE si applica a tutte le concessioni demaniali, anche a quelle prive di interesse transfrontaliero certo; ha l'effetto diretto di obbligare gli Stati a svolgere una procedura di selezione per affidare le nuove concessioni e di vietare conseguentemente i rinnovi automatici (o le proroghe) degli affidamenti in essere; obbliga tutti i giudici nazionali e le singole pubbliche amministrazioni nazionali e comunali a disapplicare eventuali disposizioni nazionali con esso incompatibili;
- che l'art. 1 del Decreto-Legge n. 131/2024, nella prima parte sopra riportata, si pone in contrasto con le previsioni della Dir. 2006/123/CE e dell'art. 49 T.F.U.E.;
- che in tal senso si è espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4481/2024 a cui il Comune di Castellaneta, in quanto destinatario diretto della sua efficacia, ha l'obbligo di conformarsi, nonché di confermare quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 22/03/2024;
- che in ogni caso la giurisprudenza del Consiglio di Stato è granitica nel confermare la necessità di disapplicare le varie proroghe e di procedere all'indizione delle gare (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2192, Cons. St., sez. VI, 28 agosto 2023, n. 7992, Cons. St., sez. VII, 3 novembre 2023, n. 9493 e, ancor più di recente, Cons. St., sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11200, C.G.A.R.S., sez. giurisd., 21 febbraio 2024, n. 119, Cons. St., sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679 e Cons. St., sez. VII, 30 aprile 2024, n. 3940, Cons. St., sez. VII, 2 maggio 2023, n. 3963);

Tenuto conto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 dell'11/10/2024 si è approvato lo "Schema di Convenzione per supporto tecnico-scientifico per la redazione del Piano Comunale delle Coste del Comune di Castellaneta (TA)", al fine di avvalersi della collaborazione del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica (DICATECh) del Politecnico di Bari;

Considerato che:

- l'Ufficio Tecnico, in collaborazione con l'Arch. Nicola Fuzio, incaricato con determinazione dirigenziale n. 134 dell'11/12/2013 nell'ambito della redazione del Piano Comunale delle Coste, ha effettuato la ricognizione dello stato giuridico della fascia costiera (ovvero la ricognizione delle concessioni demaniali rilasciate);
- da tale ricognizione emerge la sussistenza di n. 24 concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo rilasciate sull'intera fascia costiera di Castellaneta, con una concentrazione delle stesse in corrispondenza dell'abitato di Castellaneta Marina nel tratto servito dal Lungomare Eroi del Mare;
- valutata la attuale situazione paesaggistica, ambientale ed infrastrutturale del fascia costiera, emerge chiaramente che le porzioni di demanio marittimo utilizzabili (o comunque più interessanti) dal punto di vista della fruizione e dell'uso risultano essere già oggetto di concessione, conferiscono rigidità al mercato delle aree demaniali marittime e determinano una significativa remora all'ingresso di nuovi operatori economici nel settore, così da confermare la nozione di risorsa scarsa per il demanio marittimo di Castellaneta Marina;
- dalla ricognizione effettuata, emerge ancora un disallineamento tra lo spazio oggetto di concessione e lo spazio concedibile, e pertanto si ritiene indispensabile ai fini di una corretta fruizione e gestione della fascia costiera che le concessioni turistico ricreative debbano essere configurate in modo da eliminare ogni area relitta antistante, retrostante e laterale, in presenza di discontinuità tra stato concesso e stato concedibile, e da assicurare l'accesso alla battigia;

- il progetto denominato “Riqualificazione integrata dei paesaggi costieri”, realizzato dall’Ente a seguito di Avviso Pubblico nell’ambito del P.O.R. Puglia 2014-2020, Asse VI-Tutela dell’Ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.6 “Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale” (FESR) - sub azione 6.6 “Interventi per la valorizzazione di aree di attrazione naturale”, ha determinato un nuovo assetto per la fruizione della fascia demaniale consentendo, attraverso il sistema di pedane e passerelle, l’accesso al mare a prescindere dalla proprietà privata frontistante le attuali concessioni demaniali;

Considerato, altresì, che:

- il Comune di Castellaneta ha nel tempo assegnato n. 4 aree comunali, poste al di fuori della fascia di demanio marittimo, mediante i seguenti provvedimenti:
 - a) lido aurora – D.C.C. n. 103 dell’11/06/1994, Autorizzazione prot. n. 5841 del 10/04/1996, D.G.C. n. 27 del 13/08/2007, D.G.C. n. 121 del 19/06/2008, D.G.C. n. 119 del 29/06/2009, D.D. n. 1692 del 25/10/2019;
 - b) lido la playa - D.C.C. n. 76 del 14/02/2000, D.C.C. n. 12 del 06/07/2006, D.G.C. n. 09/07/2006, D.G.C. n. 29 del 18/02/2010, D.G.C. n. 48 dell’08/11/2012, D.G.C. n. 96 dell’11/06/2014, D.D. n. 221 del 24/06/2014;
 - c) lido la conchiglia – D.G.C. n. 847 del 19/06/1987, D.D. n. 1145 del 09/07/2019;
 - d) lido riva dei tessali – D.C.C. n. 194 del 26/06/1979, D.G.C. n. 76 del 23/06/2020;
- con deliberazione n. 73 del 13/06/2019 la Giunta Comunale ha autorizzato “*il Responsabile della VII Area a prorogare la durata della concessione delle aree comunali sulle quali insistono stabilimenti balneari allineandola a quella della concessione dell’area demaniale marittima funzionalmente annessa allo stabilimento balneare*”;
- è intenzione di questa Amministrazione concedere temporaneamente (massimo 5 anni) la gestione delle suddette aree, unitamente alle rispettive aree presenti sul demanio marittimo, nella forma dello Stabilimento Balneare (SB), come definito dall’art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste;
- per tutte le restanti aree demaniali marittime, tenuto conto della particolare conformazione della costa comunale, caratterizzata dalla presenza di numerose strutture turistico-produttive private poste in prossimità della dividente demaniale, è intenzione di questa Amministrazione concederle temporaneamente (massimo 5 anni) nella forma della Spiaggia Libera con Servizi (SLS) come definita dal medesimo art. 3 del Piano Regionale delle Coste;
- nei limiti stabiliti dal vigente Piano Regionale delle Coste è intenzione di questa Amministrazione concedere temporaneamente (massimo 5 anni) la gestione di ulteriori n. 8 aree del demanio marittimo, nella forma della Spiaggia Libera con Servizi (SLS), da destinarsi come segue:
 - a) n. 1 area attrezzata per l’accoglienza degli animali d’affezione;
 - b) n. 1 area attrezzata da destinarsi al turismo naturista;
 - c) n. 2 aree attrezzate per noleggio imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) n. 3 aree attrezzate per attività ricreative e sportive;
 - e) n. 1 area attrezzata per spiaggia accessibile per tutti;

Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario:

- conformare l’azione amministrativa del Comune di Castellaneta alla sentenza del Consiglio di Stato n. n. 4481/2024, pubblicata il 20/05/2024;

- confermare gli indirizzi enunciati negli elementi essenziali della deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 22/03/2024, declinati in maniera specifica nei criteri di valutazione delle offerte per la selezione del “migliore” operatore;
- dare mandato all’Ufficio Tecnico di predisporre un elaborato tecnico che, partendo dalla ricognizione sullo stato giuridico della fascia costiera, possa essere preso in considerazione ai fini dello svolgimento della procedura selettiva finalizzata all’assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive riguardanti il territorio costiero di Castellaneta, così da garantire la necessaria armonizzazione delle attività economiche esercitate e/o esercitabili sul demanio da parte dei concessionari con le destinazioni d’uso individuate a livello programmatico;
- che l’individuazione delle aree da sottoporre alla procedura selettiva, tenga conto dell’attuale stato giuridico della fascia costiera, armonizzandolo con l’attuale sistema di fruizione pubblica della costa e regolarizzando gli spazi da concedere rispetto allo stato dei luoghi ed alla profondità della fascia costiera;
- confermare l’indirizzo al Responsabile della 3^a Area - Servizio Demanio Marittimo di avviare le procedure per le assegnazioni di tutti i lotti concedibili predisponendo tempestivamente lo “schema di bando” ed i relativi allegati;
- dare atto di indirizzo ai Responsabili della 2^a Area – Servizio Patrimonio e della 3^a Area - Servizio Demanio Marittimo di avviare le procedure per l’assegnazione in concessione temporanea (massimo 5 anni) delle aree poste sul demanio comunale, unitamente alle rispettive aree presenti sul demanio marittimo, nella forma dello Stabilimento Balneare (SB), come definito dall’art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste;
- dare atto di indirizzo al Responsabile della 3^a Area - Servizio Demanio Marittimo di avviare le procedure per l’assegnazione in concessione temporanea (massimo 5 anni) di tutte le restanti aree demaniali marittime nella forma della Spiaggia Libera con Servizi (SLS), come definita dal medesimo art. 3 del Piano Regionale delle Coste;
- dare atto di indirizzo al Responsabile della 3^a Area - Servizio Demanio Marittimo di avviare le procedure per l’assegnazione in concessione temporanea (massimo 5 anni) di ulteriori n. 8 aree del demanio marittimo, nella forma della Spiaggia Libera con Servizi (SLS), da destinarsi come segue:
 - a) n. 1 area attrezzata per l’accoglienza degli animali d’affezione;
 - b) n. 1 area attrezzata da destinarsi al turismo naturista;
 - c) n. 2 aree attrezzate per noleggio imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) n. 3 aree attrezzate per attività ricreative e sportive;
 - e) n. 1 area attrezzata per spiaggia accessibile per tutti;
- stabilire che, in mancanza delle condizioni necessarie per il completamento delle procedure di assegnazione di cui sopra entro il 30/04/2025, il Responsabile della 3^a Area - Servizio Demanio Marittimo provveda all’assegnazione di concessioni provvisorie per la stagione estiva relativa all’anno 2025, ai sensi dell’art. 10 del reg. esecuzione Cod. Navigazione, in favore dei concessionari uscenti che ne facciano espressamente istanza.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- lo Statuto ed i regolamenti comunali vigenti;
- il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327;
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Decreto-Legge n. 131 del 16/09/2024;
- la Legge Regionale Puglia n. 17/2006 e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale Puglia n. 17/2015 e ss.mm.ii.;

Con votazione unanime dei presenti

D E L I B E R A

1. **Di prendere atto** della premessa, integralmente qui recepita e condivisa nel suo contenuto;
2. **Di conformare** l'azione amministrativa del Comune di Castellaneta alla sentenza del Consiglio di Stato n. n. 4481/2024, pubblicata il 20/05/2024;
3. **Di confermare** gli indirizzi enunciati negli elementi essenziali della deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 22/03/2024, declinati in maniera specifica nei criteri di valutazione delle offerte per la selezione del “migliore” operatore;
4. **Di dare mandato** all'Ufficio Tecnico per la predisposizione di un elaborato planimetrico, secondo le indicazioni operative riportate in premessa, che possa essere preso assunto quale riferimento ai fini dello svolgimento della procedura selettiva finalizzata all'assegnazione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive riguardanti il territorio costiero di Castellaneta, così da garantire la necessaria armonizzazione delle attività economiche esercitate e/o esercitabili sul demanio da parte dei concessionari con le destinazioni d'uso individuate a livello programmatico;
5. **Di confermare** l'indirizzo al Responsabile della 3^a Area - Servizio Demanio Marittimo di avviare le procedure per le assegnazioni di tutti i lotti concedibili predisponendo tempestivamente lo “schema di bando” ed i relativi allegati;
6. **Di dare atto di indirizzo** ai Responsabili della 2^a Area – Servizio Patrimonio e della 3^a Area - Servizio Demanio Marittimo di avviare le procedure per l'assegnazione in concessione temporanea (massimo 5 anni) delle aree poste sul demanio comunale, unitamente alle rispettive aree presenti sul demanio marittimo, nella forma dello Stabilimento Balneare (SB), come definito dall'art. 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale delle Coste;
7. **Di dare atto di indirizzo** al Responsabile della 3^a Area - Servizio Demanio Marittimo di avviare le procedure per l'assegnazione in concessione temporanea (massimo 5 anni) di tutte le restanti aree demaniali marittime nella forma della Spiaggia Libera con Servizi (SLS), come definita dal medesimo art. 3 del Piano Regionale delle Coste;
8. **Di dare atto di indirizzo** al Responsabile della 3^a Area - Servizio Demanio Marittimo di avviare le procedure per l'assegnazione in concessione temporanea (massimo 5 anni) di ulteriori n. 8 aree del demanio marittimo, nella forma della Spiaggia Libera con Servizi (SLS), da destinarsi come segue:
 - a) n. 1 area attrezzata per l'accoglienza degli animali d'affezione;
 - b) n. 1 area attrezzata da destinarsi al turismo naturalista;
 - c) n. 2 aree attrezzate per noleggio imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) n. 3 aree attrezzate per attività ricreative e sportive;
 - e) n. 1 area attrezzata per spiaggia accessibile per tutti;
9. **Di stabilire** che, in mancanza delle condizioni necessarie per il completamento delle procedure di assegnazione di cui sopra entro il 30/04/2025, il Responsabile della 3^a Area - Servizio Demanio Marittimo provveda all'assegnazione di concessioni provvisorie per la stagione estiva relativa all'anno 2025, ai sensi dell'art. 10 del reg. esecuzione Cod. Navigazione, in favore dei concessionari uscenti che ne facciano espressamente istanza;
10. **Di dichiarare**, con separata unanime votazione, resa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del TUEL 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

(Dott. Giambattista Di Pippa)

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Alessandro Langiu)

(atto sottoscritto digitalmente)